

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3094 del 30/08/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA VIOLARO SNC - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA VALLONCELLO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3179 del 30/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trenta AGOSTO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **SOCIETA' AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA VIOLARO SNC - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA VALLONCELLO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTO il DM 19 maggio 2016, n.118 recante "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e smi", in vigore dal 15/07/2016 **che fissa, al 31/12/2016** l'obbligo del rispetto dei nuovi limiti di emissione del COT (Carbonio Organico Totale);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 22/05/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 50050 del 28/05/2015, dalla **Società Agricola Campiano Biogas s.r.l.** (C.F./P.IVA 02420330397), avente sede legale in comune di Ravenna, località Campiano, via Violaro snc e impianto in comune di Ravenna, località Campiano, via Valloncello snc, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, valutata non completa ai fini dell'avvio del procedimento;

VISTA la successiva istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 14/07/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 63570 del 21/07/2015 (pratica Arpae n. 4437/2016), dalla **Società Agricola Campiano Biogas s.r.l.** (C.F./P.IVA 02420330397), avente sede legale in comune di Ravenna, località Campiano, via Violaro snc e impianto in comune di Ravenna, località Campiano, via Valloncello snc, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;*
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;*
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;*
- *Regolamento Regionale n.1/2011 approvato con D.G.R. n. 1494/2011 "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" e s.m.i. e Regolamento Regionale n.1/2016 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);*
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;*
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- *DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".*
- *Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);*

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 4437/2016, emerge che:

- la Società Agricola Campiano Biogas s.r.l. gestisce in comune di Ravenna, località Campiano, via Valloncello snc, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas). L'impianto è in possesso di Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 1714 del 22/05/2012 e smi, con scadenza al 22/05/2027. La suddetta autorizzazione è stata successivamente modificata con gli atti n.3107 del 20/09/2012, n.534 del 14/02/2013 e n. 2873 del 29/09/2014. La suddetta autorizzazione ricomprende anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico. Il titolo relativo allo scarico è stato adottato dal Comune di Ravenna all'interno del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica con atto n. 53892 del 15/05/2012 ed era in scadenza al 22/05/2016, pertanto la Società ha provveduto a richiederne il rinnovo all'interno di una procedura di AUA;
- la Società ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 14/07/2015 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con PG n. 63570 del 21/07/2015, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale. Lo scarico era già autorizzato con l'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 1714 del 22/05/2012 e smi, in scadenza. La Società ha presentato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico corredata dalla documentazione tecnica;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza provinciale, ora di competenza SAC di Arpae. La Società dichiarava che nulla era cambiato rispetto alla comunicazione n. 13427- modifica n.4 trasmessa in data 03/07/2014. Prima della domanda di AUA risultava pervenuta una ulteriore modifica (n. 15308 - mod. n. 5) e altre ne sono pervenute successivamente alla presentazione della domanda AUA (n. 16444 - mod. n. 6, n. 16734 - mod. n. 7, n. 17293 - mod. n. 8, n. 17311 - mod. n. 9), con variazioni relative alla ricetta di alimentazione, ai terreni disponibili per lo spandimento e ai contratti di cessione a terzi del digestato, compilate nell'applicativo regionale Gestione Effluenti. Il digestato prodotto, in parte palabile e in parte non palabile, ha un contenuto di azoto pari a 173.654,60 kg/a nell'ultima comunicazione pervenuta; esso viene in parte utilizzato agronomicamente in modo diretto, in parte è ceduto a terzi;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) provenienti dal motore endotermico, alimentato a biogas e dalla torcia di emergenza, che risulta già ricompresa nell'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 1714 del 22/05/2012 e smi. sopracitato, per la quale l'Azienda ha dichiarato che nulla è stato modificato;
- la Società ha dichiarato che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato/comunicato in relazione l'Autorizzazione Unica e smi, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e smi e ai titoli ricompresi di cui sopra e anche relativamente alla comunicazione di valutazione di impatto acustico;
- l'istanza presentata in data 14/07/2015 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 14/07/2015, per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 21/07/2015, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata al SUAP con nota della Provincia PG 67590 del 06/08/2015 e il SUAP ha richiesto le integrazioni all'azienda in data 13/08/2015 sospendendo i termini del procedimento;
- l'azienda presentava documentazione integrativa in data 08/09/2015 (PG Provincia n.72593/2015) e in data 29/12/2015 (PG Provincia n.99281/2015);

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna - PG Provincia 51300 del 05/06/2015 e PG Provincia 65871 del 30/07/2015 - in merito allo scarico in acque superficiali di competenza del Comune;
- parere del Comune di Ravenna in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, acquisito agli atti di Arpae in data 02/02/2016 con PG 1107/2016;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Agricola Campiano Biogas s.r.l., nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO inoltre che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.124 comma 8, del D.Lgs n.152/06 e smi, deve essere chiesta un anno prima della scadenza e, se presentata tempestivamente, (come nel caso di specie), l'autorizzazione continua ad essere valida alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione di un nuovo provvedimento;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Alberto Rebucci, Dirigente della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società Agricola Campiano Biogas s.r.l.** (C.F./P.IVA 02420330397), avente sede legale in comune di Ravenna, località Campiano, via Violaro snc, per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), nell'impianto sito in comune di Ravenna, località Campiano, via Valloncello snc, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, non recapitante in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi).

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- **L'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica del digestato;

- **L'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

Con il presente atto si recepiscono gli obblighi introdotti con il DM n.118/2016 relativi al nuovo limite del COT (Carbonio Organico Totale).

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione del digestato.

Qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, compresi eventuali cambiamenti relativi alla movimentazione e/o traffico indotto, che possono avere impatti sulla matrice rumore, la modifica deve essere valutata in via previsionale, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998. Pertanto, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA, dovrà essere presentata, prima della messa in opera della modifica, la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

- DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- DI DARE ATTO che le **autorizzazioni settoriali** relative allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale e alle emissioni in atmosfera, **ricomprese e sostituite dal provvedimento di autorizzazione unica n. 1714 del 22/05/2012 e smi, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, sono adeguate dal presente atto di AUA**, con sostituzione delle relative condizioni/prescrizioni. Rimangono valide e senza alcuna variazione le condizioni/prescrizioni relative alla gestione e scarico delle altre acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento e inoltre, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n.1714 del 22/05/2005 e smi non relative alle autorizzazioni settoriali comprese nel presente atto;
- DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**
(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

Nell'insediamento sito in comune di Ravenna, località Campiano, via Valloncello snc, la **Società Agricola Campiano Biogas s.r.l.** gestisce un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas). Lo scarico è relativo alle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico dell'attività.

Il numero di abitanti equivalenti serviti risulta essere di n.1 AE in relazione al numero massimo di dipendenti (n.2) dichiarato all'atto della domanda.

I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ed i relativi dimensionamenti, sono conformi a quanto previsto dalla tabella A e rispettano i criteri fissati dalla tabella B allegate alla DGR 1053/03 in ragione del numero degli abitanti equivalenti serviti (n.1 AE).

Il recapito dello scarico è il fosso interpodereale che confluisce nello scolo consorziale "Acquara Bassa".

Prescrizioni

a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;

b) **la planimetria della rete fognaria** (TAV. 25- Allegato 2, Rev.00 di Agosto 2013) allegata alla domanda AUA, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata;**

c) il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

ALLEGATO B)

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

L'impianto sito in comune di Ravenna, località Campiano, via Valloncello snc, produce digestato tal quale, che viene sottoposto ad un trattamento di separazione con produzione di una frazione palabile e di una frazione non palabile. Le due frazioni vengono stoccate rispettivamente in platea e in vasche in cemento, presso l'impianto.

L'azienda gestisce direttamente la fase di utilizzazione agronomica di parte del digestato prodotto con distribuzione in terreni in zona non vulnerabile, cedendo a terzi un'altra quota dello stesso. L'impianto ha una produzione di azoto all'anno superiore a 6.000 kg (173.654,60 kg/a nell'ultima comunicazione pervenuta - n.17311- mod. n.9).

L'attività di utilizzo agronomico è descritta nella Comunicazione di utilizzo agronomico; l'ultima pervenuta è la n. 17311 (modifica n.9), richiamata nel provvedimento.

Prescrizioni

- 1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione, di tenuta del Registro delle utilizzazioni e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- 2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, sopracitato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

CONDIZIONI

- le emissioni in atmosfera dei motori endotermici a biogas non da rifiuti rientrano nelle categorie di impianti art. 272 comma 1, precisamente al punto ff), cioè tra *“gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”* e pertanto non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera; tali impianti *“devono rispettare in ogni caso almeno i valori limite previsti nella parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06”* e il biogas deve avere inoltre le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6;
- L'azienda ha installato un motore Jenbacher GE JGS 320 GS B. LC, che adotta il sistema LeanoxR per contenere la emissione di ossidi di azoto in fase di formazione. E' inoltre installato, un sistema catalitico di contenimento della emissione di CO (sistema Cattox);
- Visto il DM 19 maggio 2016, n.118 recante "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e smi", in vigore dal 15/07/2016 **che fissa, al 31/12/2016** l'obbligo del rispetto dei **nuovi limiti di emissione del COT** (Carbonio Organico Totale), di seguito si riportano i limiti di emissione che la Ditta è tenuta a rispettare fino al 31/12/2016 e quelli da rispettare dal 01/01/2017;

LIMITI di emissione da rispettare fino al 31/12/2016 :

PUNTO DI EMISSIONE E1 – MOTORE -

Portata secca	4000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	400/450	°C
Temperatura con ORC	>150	°C
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx e NH ₃ (espressi come NO ₂)	450	mg/Nmc
COT	150	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
SO ₂	350	mg/Nmc
HCl\	10	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono intesi come medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco;

LIMITI di emissione da rispettare dal 01/01/2017 - in particolare per il parametro COT in conformità al DM n.118/2016:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – MOTORE -

Portata secca	4000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	400/450	°C
Temperatura con ORC	>150	°C
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
NOx e NH ₃ (espressi come NO ₂)	450	mg/Nmc
COT	100	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
SO ₂	350	mg/Nmc
HCl\	10	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono intesi come medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco;

EMISSIONE E2 - TORCIA DI EMERGENZA

La torcia deve essere utilizzata solo nelle circostanze di emergenza o fermo motore e avviamento dell'impianto. La torcia è dimensionata per trattare 600 Nm³/h di biogas ed è sufficiente a spiazzare tutta la produzione oraria massima prevista di biogas e per svuotare i gasometri nel tempo previsto dalla DGR 1495/2011 (< 2 ore).

La torcia deve essere dotata di dispositivi ridondanti che evitino la mancata accensione della stessa in caso di utilizzo in emergenza. La torcia dovrà sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto, non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas non preventivamente trattato.

Durante la fase di avviamento in cui il biogas prodotto non è sufficiente ad alimentare il cogeneratore e nemmeno la torcia, dovranno essere utilizzate cartucce con filtri a carbone attivo così da evitare che il biogas prodotto fluisca in atmosfera.

Prescrizioni

- Ai fini della verifica del rispetto del limite di emissione indicato per il COT (pari a 100 mg/Nmc) a far data dal 01/01/2017, la Ditta è tenuta a comunicare entro il 15 febbraio 2017, contestualmente al Rapporto annuale dei dati di esercizio, l'effettivo rispetto del limite, anche mediante autocontrolli analitici, oppure a presentare entro 30 gg dal rilascio del presente atto, un cronoprogramma per l'adeguamento del limite del COT, che deve essere comunque rispettato a far data dal 01/01/2017;**
- Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed

identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. **La Ditta è inoltre tenuta al rispetto delle seguenti misure gestionali:**
 - la movimentazione dei materiali palabili in ingresso e in uscita dall'impianto (mediante carri, pale meccaniche, muletti, ecc), deve essere effettuata in modo tale da evitare imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato;
 - il trasporto e il carico dell'insilato deve avvenire con mezzi chiusi e a tenuta per evitare perdite di percolato. Deve inoltre essere utilizzata apposita benna/trancia insilato;
 - lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca < al 60%, ad esclusione degli insilati, deve essere di breve durata (non oltre 72 ore), al fine di prevenire fenomeni di anaerobiosi, fonte primaria di emissioni maleodoranti;
 - lo stoccaggio del digestato separato solido deve essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che devono essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati.
6. Al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene, la Ditta è tenuta a mantenere una buona funzionalità dell'impianto attraverso verifiche puntuali e costanti (ad es. verifiche tenuta valvole, torce, pulizie pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto);
7. La Ditta è tenuta a rendere disponibile nel DCS di controllo dell'impianto i valori relativi alle analisi in continuo della qualità del biogas inviato al motore endotermico nei suoi macrocomponenti CH₄, O₂, H₂S; tali valori devono essere registrati sul registro di cui al punto successivo, e resi disponibili alle verifiche delle autorità di controllo.
8. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - Le regolari manutenzioni da effettuare alla torcia al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento e gli eventuali periodi di funzionamento della stessa;
 - La data e l'orario di conferimento delle biomasse;
 - Gli esiti dei controlli sulle emissioni odorigene, da effettuarsi almeno due volte all'anno, con cadenza stagionale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.